



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Estensione automatica della domanda al terzo chiamato: non opera se il chiamante fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore

L'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera allorché il chiamante faccia viceversa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, quando cioè quest'ultimo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, in quanto corresponsabile dello stesso fatto, o se chiamato in causa dal convenuto, per esserne garantito. Ora, mentre in caso di estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione, in quest'ultima ipotesi è invero necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore.

NDR: in argomento Cass., 8/6/2007, n. 13374, 8/11/2007, n. 23308; 15/11/1978, n. 5264, 8/3/2018, n. 5580, 7/10/2011, n. 20610 e 8/11/2007, n. 23308.

Tribunale di Bari, sentenza del 22.10.2020

...omissis...

Sulla valida riassunzione del giudizio e infondatezza della eccezione di estinzione, è sufficiente richiamare quanto già dedotto nella ordinanza del 24.2.2017 e del 2.10.2017 non essendo stati sollevati motivi nuovi e diversi da quelli già esaminati nei richiamati provvedimenti.

Sui soggetti legittimati ad agire, in particolare, sulla persistente capacità della società *omissis* s.n.c., società cancellata dal registro delle imprese, e dell'interventore *omissis*, si osserva: è pacifico in causa che la predetta società sia stata cancellata dal registro delle imprese sin dall'anno 2006. In ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, proseguendo l'opera ricostruttiva già avviata con le sentenze nn. 4060-4061-4062 del 22 febbraio 2010, le Sezioni Unite hanno definito taluni fondamentali principi: resta acquisito che, dall'entrata in vigore della novella del 2003, la cancellazione determina l'estinzione della società di capitali e la presunzione d'estinzione della società di persone, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad esse facenti capo, avendo la riforma adottato, per una ratio di certezza giuridica, il sistema della liquidazione "formale" (Sez.U. 22 febbraio 2010, n.4060).

Da tale premessa, le Sezioni Unite muovono quindi, con la sentenza 12 marzo 2013 n. 6070, per ricostruire le conseguenze dell'estinzione in termini - lato sensu - successori: quanto agli effetti sostanziali passivi (trasferimento del debito sociale ai soci, con responsabilità limitata o illimitata, a seconda del tipo di responsabilità connesso alla struttura societaria); quanto agli effetti sostanziali attivi (acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia); quanto agli effetti processuali (incapacità della società di stare in giudizio, interruzione del giudizio pendente, prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società o contro di essa, anziché dai soci o contro di essi).

omissis ha precisato che, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori. Va altresì rilevato come, sul versante processuale, la Corte abbia rimarcato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della *fictio iuris* contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; in definitiva, la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne

determina la immediata estinzione, con conseguente perdita, da parte del liquidatore e/o del suo l.r., della capacità di stare in giudizio per la società ed impossibilità per chiunque di agire in nome e per conto della stessa, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche; qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo ad essa, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci le obbligazioni, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione; detto fenomeno successorio, in particolare, pacifico quanto ai debiti sociali, ovviamente nei limiti della responsabilità dei soci propria dei singoli regimi societari, benché meno agevolmente definibile per le sopravvenute poste attive, va risolto in termini analoghi, essendo ragionevole ipotizzare che, venuto meno il vincolo societario, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale, per i quali nascerà un regime di contitolarità; né potrebbe ipotizzarsi una rinuncia per le poste attive non comprese nel bilancio di liquidazione, che, nel caso di specie, è esclusa dalla loro sopravvenienza dovendosi ancora accertare in questo giudizio sia l'an che il quantum del danno subito; ne discende che, posta la sicura inammissibilità di azioni proposte per conto o in nome della società, il descritto fenomeno successorio comporta invece la piena legittimazione ad agire in capo agli «eredi «della società per i crediti «non compresi nel bilancio di liquidazione», o, come nella specie, ancora da accertare in data successiva alla cancellazione.

Pertanto, posto che la verifica della legittimazione alla proposizione del ricorso, condizione dell'azione, rientra compiutamente nella disamina consentita al Giudice, non vi è legittimazione della società estinta tuttavia persiste quella del suo «erede», *omissis*, della società cancellata, che è intervenuto in giudizio in adesione alla parte attrice (e dunque anche di *omissis*) rammentando la estinzione della società e invocando la successione nel diritto (v. atto intervento volontario del 11.3.2015).

Per quanto sinora detto, il ricorso proposto dalla società estinta deve dichiararsi inammissibile, perché (in parte) promosso da una società ormai estinta; rimane, al contrario, ferma la legittimazione ad agire degli ex soci e dunque di *omissis* (come da atto di intervento) e di *omissis* che agiva sin dall'inizio in proprio. Ed è, altresì, chiaro che *omissis* interveniva quale ex socio (sia pur non espressamente dichiarato) alla luce del complessivo esame dell'atto di intervento nel quale è rimarcato il persistente interesse ad ottenere il risarcimento per un danno in realtà ab origine subito dalla società di cui faceva parte (e che sia ex socio emerge dalla ragione sociale che conteneva il nominativo sia del ricorrente *omissis* che dell'interventore, a mente dell'art. 2292 cc).

Ciò precisato sulla titolarità attiva del rapporto processuale, dal lato passivo, si osserva:

è certo (e sul punto vi è sostanziale adesione delle parti) che, intervenuto il fallimento della convenuta *omissis* s.r.l., l'azione di condanna nei suoi confronti è divenuta improcedibile: a sensi del combinato disposto degli art. 47,52 e 54 l.f., nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura, diviene improcedibile; anche in tema di controversie in corso relative a diritti patrimoniali se una delle parti fallisce la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna è soggetta unicamente al rito speciale e deve essere riproposta in quella sede.

Della improcedibilità della domanda in danno della società fallita, se ne avvede anche parte attrice che, nel precisare le sue conclusioni (v. foglio p.c. del 10.12.2019 punto 6 e 7) ha chiesto la condanna al risarcimento della compagnia assicuratrice che ha sollevato eccezione di tardività della domanda perché nuova.

L'eccezione di tardività (v. verbale udienza del 10.12.2019 di precisazione delle conclusioni e memoria conclusionale della compagnia assicuratrice) della domanda di condanna al risarcimento del danno della *omissis* s.p.a. è fondata: deve partirsi dalla premessa che è principio pacifico affermato dalla S.C. quello per cui l'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera allorché il chiamante faccia viceversa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi (v. Cass., 8/6/2007, n. 13374), quando cioè quest'ultimo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, in quanto corresponsabile dello stesso fatto, o se chiamato in causa dal convenuto, per esserne garantito (v. Cass., 8/11/2007, n. 23308; Cass., 15/11/1978, n. 5264). Ora, mentre in caso di estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (v. Cass., 8/3/2018, n. 5580; Cass., 7/10/2011, n. 20610), in quest'ultima ipotesi è invero necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore (v. Cass., 8/11/2007, n. 23308).

Alla luce del principio affermato, nella specie, premesso che la compagnia assicuratrice rimane obbligata solo nei confronti dell'assicurato e non del terzo danneggiato (tranne che il contratto di garanzia non sia qualificabile come contratto a favore del terzo, ma trattasi di fattispecie diversa da quella in esame e comunque non allegata dalla difesa di parte attrice), una volta intervenuto il fallimento del garantito, la domanda di condanna andava formulata tempestivamente ovvero sin dalla riassunzione del giudizio: è da quel momento processuale che, emerso il fatto sopravvenuto, sorgeva per parte attrice l'onere di qualificare diversamente la sua domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti della compagnia assicuratrice.

Questo perché, come detto in precedenza, non sussistendo alcun rapporto diretto tra danneggiato e società assicuratrice, era necessario formulare sin dal momento della riassunzione l'esplicita domanda di condanna diretta della compagnia assicuratrice: laddove nell'atto di riassunzione sono state riproposte le medesime conclusioni di cui al ricorso ex art. 702 bis, introduttivo del giudizio. pertanto, la domanda di condanna della compagnia assicuratrice è inammissibile per tardività (al di là di ogni ulteriore considerazione sulla ammissibilità della domanda diretta di condanna e la eventuale attrazione anche di questa nella procedura fallimentare in ragione della domanda di manleva formulata dalla garantita)

Nel merito, è necessario vagliare la fondatezza della domanda residua in danno della Agenzia delle dogane *omissis*.

La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento perché infondata nei confronti di Agenzia delle Dogane, improcedibile nei confronti della *omissis* s.r.l. per intervenuto fallimento, domanda comunque non più riproposta in sede di riassunzione, inammissibile per tardività nei confronti della compagnia assicuratrice: sulle spese, ritenuto di compensarle con Agenzia delle Dogane, sia per la complessità dell'onere probatorio posto a carico di parte attrice sia perché, in definitiva, l'unico interlocutore diretto della attrice era Agenzia delle Dogane cui ha sempre rivolto le sue istanze, possono essere compensate anche quelle con la società assicuratrice attesa la sostanziale fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti del garantito che non ha potuto trovare accoglimento per ragioni meramente processuali.

Le spese di CTU vanno poste a carico della parte attrice e della compagnia assicuratrice, in ragione della metà ciascuno, per le medesime argomentazioni che hanno comportato la composizione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *omissis* quale titolare della impresa individuale *omissis* e da *omissis* in proprio e quale legale rappresentante della *omissis* s.n.c., con ricorso ex art. 702 bis depositato il 6.5.2014 e con ricorso in riassunzione depositato il 16.2.2017, con l'intervento di *omissis*, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: dichiara inammissibile la domanda proposta da *omissis*; dichiara inammissibile la domanda nei confronti della *omissis* s.p.a.; rigetta ogni altra domanda; spese di lite interamente compensate tra le parti; pone a carico di *omissis* e *omissis*, in solido tra loro, e di *omissis* s.p.a. in ragione della metà per ogni parte, le spese di CTU liquidate con separato decreto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Lattè (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

